

56

CORTE DI APPELLO LECCE
11 LUG. 2024
PROT. N° 6924

Roma	11/07/2024
Protocollo	P 13968/2024



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro della Giustizia
R O M A

Al sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Segretario Generale
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori Generali della
Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Al sig. Procuratore Nazionale
Antimafia ed Antiterrorismo
R O M A

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Al sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 516/VA/2023 - modifica degli artt. 68 e 84 della Circolare 13778 del 24 luglio 2014 relativi alla valutazione del merito nell'ambito delle procedure per la copertura dei posti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, di Consigliere e di Sostituto Procuratore Generale presso la medesima Corte di Cassazione.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 luglio 2024, ha adottato la seguente delibera:

RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLE MODIFICHE APPROVATE NELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2024 CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE PER LA COPERTURA DEI POSTI DI CONSIGLIERE E DI SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

La presente delibera interviene ad innovare la Circolare n. 13778/2014, onde adeguare le disposizioni vigenti alle norme di cui al d.lgs. 44/24, con riferimento al conferimento delle funzioni di legittimità.

Gli ambiti di intervento sono quelli di seguito precisati.

Gli interventi innovativi non incidono sulla numerazione dell'articolato, onde agevolare l'individuazione delle parti oggetto di modifica. Alcune delle innovazioni introdotte dal legislatore rappresentano, peraltro, la tipizzazione di prassi consiliari consolidate, ragion per cui l'impianto sostanziale della disciplina secondaria non ha subito stravolgimenti.

1. I requisiti di accesso alla procedura di selezione. Le disposizioni relative alla trasparenza.

L'articolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs. 44/24, modificando l'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 160/2006, ha introdotto, per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, il requisito dell'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o secondo grado per almeno 10 anni. La norma precisa che, a tale fine, non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura. La disposizione in parola è autoapplicativa, avendo ad oggetto il requisito di accesso alla procedura per il conferimento delle funzioni ed è stata quindi riprodotta nel testo delle Circolari.

Quanto alla procedura riservata ai magistrati cd. *iuniores*, ancora oggi prevista, si dispone, in ossequio alle nuove previsioni di legge, che il conferimento delle funzioni di legittimità sia possibile, in questo caso, solo nell'ipotesi in cui il candidato abbia ottenuto il giudizio di "ottimo" dalla commissione tecnica per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme.

L'articolo 5, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 44/2024 ha inoltre introdotto nel d.lgs. 160/2006 un nuovo articolo, il 12-bis, che regola vari aspetti, procedurali e sostanziali, del conferimento delle funzioni di legittimità e nel quale sono confluite le disposizioni (ora abrogate) prima contenute nell'art. 12 con riferimento alla composizione ed all'attività della Commissione tecnica per la valutazione dei candidati.

Il comma 1 dell'art. 12-bis reca, in particolare, la precisazione della applicazione, al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, dei principi di

cui alla legge 241/1990, in quanto compatibili. La norma prevede, inoltre, in tema di trasparenza della procedura, che *“Tutti gli atti del procedimento sono pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, previo oscuramento dei dati sensibili individuati a cura del magistrato interessato”*. Anche tale disposizione innovativa è stata riprodotta nella Circolare, che contiene peraltro una dettagliata scansione temporale in ordine alla pubblicità delle varie fasi della procedura concorsuale.

2. La Commissione tecnica.

La nuova disciplina riproduce l'attribuzione della competenza sulla valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ad una apposita commissione nominata dal Consiglio (c.d. *“commissione tecnica”*).

Resta invariata la composizione della commissione formata da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario, designato dal Consiglio universitario nazionale e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, designato dal Consiglio nazionale forense.

Rimane, altresì, invariata la durata in carica dei componenti della commissione, fissata in due anni e l'esclusione di una immediata conferma nell'incarico.

Quanto all'attività di valutazione operata dalla commissione tecnica è riproposto il *quorum* già stabilito dalla precedente normativa nel numero di tre componenti.

Con riferimento ai compensi dei componenti della commissione tecnica, la Circolare rinvia oggi alla normativa secondaria di cui alla circolare 28652 del 18 novembre 2008 e s.m.i. (anch'essa oggetto di modifica sul punto).

In continuità con le precedenti disposizioni, i magistrati che hanno già esercitato o che esercitano funzioni di legittimità non devono sottoporsi alla valutazione della Commissione tecnica. Restano fermi gli obblighi di produzione documentale previsti dalla circolare, compresi quelli riguardanti i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici.

3. I criteri di valutazione degli aspiranti.

L'art. 12-bis del d.lgs. 160/2006 dispone che oltre agli elementi della capacità, laboriosità, diligenza e impegno, sui quali è basata la valutazione della professionalità, è oggetto di valutazione anche la capacità scientifica e di analisi delle norme.

La valutazione è oggi fondata, alla luce delle modifiche normative, sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati relativi allo specifico settore, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire.

È previsto che nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche la commissione tiene conto della loro rilevanza. Non vi è l'espresso richiamo, nella norma primaria, alla classificazione ANVUR. Il richiamo alla classificazione in parola, già contenuto nella precedente circolare, è rimasto tuttavia invariato, non essendo contrario alle nuove disposizioni. La classificazione in questione si è rivelata peraltro molto utile, nella prassi, per l'oggettiva valutazione dei contributi prodotti dagli aspiranti. Le disposizioni attuali precisano, inoltre, che la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme sia effettuata *“avuto riguardo alle funzioni esercitate”*.

In modo innovativo, è espressamente previsto che il parere motivato della commissione abbia *“valore preminente”*, facendo salva una diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura *“per eccezionali e comprovate ragioni”*, da manifestarsi – precisa ora la circolare – in ossequio alle disposizioni di cui circolare 28652 del 18 novembre 2008 e s.m.i.

Si prevede, altresì, in ossequio alle attuali prescrizioni di legge, che la valutazione espressa dalla commissione tecnica debba essere articolata nei giudizi «inidoneo», «discreto», «buono» o

«ottimo». Tale ultimo giudizio può essere espresso soltanto qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo.

In quanto espressione del principio di trasparenza nell'azione amministrativa, la nuova circolare conferma la previsione della formulazione, da parte della Commissione, di un giudizio (articolato come innanzi) per ciascun provvedimento e titolo scientifico e con riferimento alla valutazione complessiva dell'aspirante.

La concreta individuazione dei criteri di valutazione è in parte mutuata dalla precedente circolare consiliare (quali l'impegno ricostruttivo su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento per i provvedimenti giudiziari, il rilievo, in relazione ai magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, delle attività di massimazione, di redazione di relazioni di orientamento e di segnalazione di contrasto nonché degli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di Cassazione) ed in parte di nuova formulazione. È oggi espressamente valorizzata la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e *"persuasivo"* le questioni dibattute. Viene poi indicata *"la capacità di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante"*. Non è stato tipizzato, nella normativa primaria, il criterio della *"novità"* delle questioni interpretative, presente nella precedente circolare e oggi conservato per la sola procedura riservata ai magistrati cd. *"iuniores"*.

La nuova circolare prevede, inoltre, in continuità con la precedente disciplina, il numero degli atti, provvedimenti e pubblicazioni in valutazione liberamente prodotti dall'aspirante, risultando invece obbligatoria la produzione di dieci provvedimenti giudiziari individuati tra quelli estratti a campione in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità (la produzione documentale di cui all'art. 77-bis della Circolare riguarda peraltro, come detto, anche gli aspiranti esclusi dalla valutazione della Commissione tecnica, restando con riferimento ai medesimi la competenza in capo alla Terza Commissione referente, applicati i criteri di cui all'art. 12-bis, comma 4, d.lgs. 160/2006). Non sarà peraltro abbandonata la scelta di accompagnare il bando di concorso con allegati esplicativi che dettagliino alcuni aspetti procedurali. È il caso, ad esempio, delle modalità di acquisizione dei provvedimenti a campione, già oggetto di uno specifico e dettagliato *vademecum*, la cui utilità si ritiene possa permanere – con i necessari aggiornamenti – anche dopo le novità introdotte dal legislatore.

In ossequio alle nuove disposizioni è altresì previsto che la capacità scientifica e di analisi delle norme sia valutata *"anche tenendo conto della sussistenza di gravi anomalie nell'esito degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a)"*.

4. L'attribuzione dei punteggi.

Quanto all'attribuzione dei punteggi, si è proceduto ad adeguare la vigente disciplina, in primo luogo, bilanciando, con riferimento alle *"attitudini"*, il *"valore preminente"* che la legge attribuisce al giudizio della Commissione con la *"discrezionalità"* ancora oggi riconosciuta al Consiglio, nell'esercizio delle proprie competenze funzionali.

Attraverso criteri predeterminati, la valutazione espressa dalla commissione tecnica sul singolo aspirante incide oggi (come del resto già accadeva in passato, sebbene per prassi consiliare) in misura significativa e preponderante. Lo spazio riservato alle valutazioni del Consiglio, pur sussistente, è stato ragionevolmente limitato: la valutazione della commissione tecnica determina l'attribuzione di quattro punti su sei; il giudizio di *"inidoneità"* espresso dalla medesima commissione preclude l'attribuzione di punteggi; gli ulteriori due punti rimessi alla valutazione discrezionale del Consiglio è ancorata ai criteri previsti dall'art. 12-bis, c. IV, d.lgs. 160/2006.

Quanto al *"merito"*, la circolare tipizza la precedente prassi consiliare sul punto, conforme alla nuova disciplina e valorizza in particolare (anche) il periodo trascorso *"fuori ruolo"*, distinguendo, in

ossequio al nuovo disposto normativo, tra gli incarichi aventi ad oggetto *“attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme”* e le altre ipotesi di fuori ruolo.

Quanto all’*“anzianità”*, la nuova Circolare prevede oggi l’attribuzione, ad ogni valutazione di professionalità, di un punteggio.

5. Le funzioni di secondo grado e l’esercizio delle funzioni di addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.

Specificata valorizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 dell’art. 12-bis, assume peraltro, nel perimetro delle nuove disposizioni, l’esercizio delle funzioni giudicanti di secondo grado, non solo nell’ambito del *“merito”* (ipotesi invero già prevista in precedenza), ma anche in applicazione del residuale criterio di prevalenza oggi previsto dall’art. 85-bis della Circolare. È stata data, infine, rilevanza *“al pregresso esercizio delle funzioni di addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione”*.

Il testo degli articoli modificati è riportato nel successivo documento.

Inoltre, per consentire un immediato confronto tra gli articoli in vigore e quelli emendati o di nuova introduzione, viene allegato un prospetto con due colonne a fronte, con la precisazione che la prima contiene il testo della circolare vigente e la seconda contiene il testo innovato.

Tanto premesso, il Consiglio

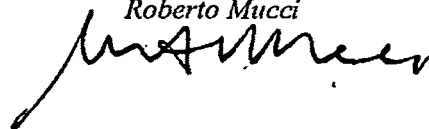
delibera

di approvare le modifiche alla circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod. (*“Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”*), nei termini di cui al testo che segue e la *“Relazione introduttiva”* che precede.

”

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Mucci



Le SS.LL. vorranno comunicare la presente delibera a tutti i magistrati

TESTO MODIFICATO

TITOLO VII

CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ DI CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E DI SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

Capo I *Procedura*

Articolo 77

(Requisiti di partecipazione. Trasparenza della procedura)

1. Fermo quanto previsto dall'art. 80, possono partecipare al concorso per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, D. Lgs 160/2006 i magistrati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità ed hanno contestualmente maturato almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado. A questo fine, non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura.
2. Al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di cui all'articolo 10, comma 6, D. Lgs 160/2006, si applicano i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili.
3. Tutti gli atti del procedimento sono pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, previo oscuramento dei dati sensibili individuati a cura del magistrato interessato.

Articolo 77-bis

(Domanda e documentazione)

1. Il magistrato che intenda partecipare alle procedure per il conferimento delle funzioni di legittimità ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.
2. Devono essere prodotti 5 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto. Possono, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 5. Devono, inoltre, essere prodotti 10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione tra quelli estratti in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità, secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti.
Per i magistrati collocati fuori ruolo i provvedimenti a campione dovranno essere prodotti tra quelli estratti in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità, secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti. L'attività esercitata fuori ruolo sarà valutabile nei soli casi in cui le attività esercitate abbiano avuto ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.
3. I magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione possono produrre gli atti e i provvedimenti redatti prima dell'assegnazione alla Corte di Cassazione, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito giudicanti o requirenti, di primo o secondo grado, effettivamente svolte, nonché altri atti ritenuti utili redatti presso l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, oltre ai provvedimenti a campione, redatti in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità.
4. I magistrati fuori ruolo, o rientrati in ruolo e che abbiano effettivamente svolto, per almeno dieci anni, le funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, possono produrre 5 provvedimenti giudiziari risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto, nonché titoli scientifici in numero non superiore a 5. In relazione ai periodi fuori ruolo, possono sostituire fino a 2 provvedimenti giudiziari con 2 atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando in tal caso la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio.
Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, devono comunque essere riconducibili alle attività indicate nell'articolo 81-bis comma 5.
5. La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Articolo 78

(La Commissione tecnica per il conferimento delle funzioni di legittimità)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 80, nella procedura concorsuale per il conferimento delle funzioni di legittimità interviene, quale organo ausiliario della Terza Commissione referente, la Commissione tecnica prevista dall'articolo 12-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 160/2006, chiamata a esprimere un parere motivato per ciascun candidato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutarsi sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti.

1 bis. La Commissione tecnica è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

1 ter. La commissione tecnica delibera con la presenza di almeno tre componenti ed esprime, con relazione collegiale, un parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate dal candidato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 160/2006.

1. quater. La valutazione della Commissione tecnica è fondata sull'esame dei provvedimenti estratti a campione relativi alle ultime tre valutazioni di professionalità, per i candidati di cui all'art. 77, c. I, della presente circolare e relativi alle ultime due valutazioni di professionalità, per i candidati di cui all'art. 80 della medesima circolare. La valutazione è fondata, altresì, sui provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati relativi allo specifico settore, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire. Nella valutazione delle pubblicazioni la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica. Costituiscono criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, avuto riguardo alle funzioni esercitate: la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e persuasivo le questioni dibattute, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché per i provvedimenti giudiziari la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento e la capacità di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante; in relazione ai magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, assumono rilievo, oltre all'attività giudiziaria svolta in applicazione alle sezioni ai sensi dell'art. 115 R.D. n. 12/1941, le attività di massimazione, di redazione di relazioni di orientamento e di segnalazione di contrasto nonché gli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di cassazione.

1 quinquies. I compensi spettanti ai componenti della Commissione tecnica non eccedono i limiti di cui alla circolare 28652 del 18 novembre 2008 e s.m.i. Le spese per la Commissione tecnica non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

2. La Terza Commissione, prima della pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di magistrati alla Corte di Cassazione o alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, previa riunione con la commissione tecnica, indica le modalità di formulazione alle quali attenersi nella stesura del parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla citata normativa.

3. Per i provvedimenti diversi da quelli giudiziari prodotti dai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, il parametro della capacità scientifica deve essere valutato con riferimento all'attività di massimazione e di redazione di relazioni di orientamento, di segnalazione di contrasto oppure agli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di Cassazione.

4. La Commissione tecnica è tenuta a valutare il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, la serietà e l'affidabilità scientifica delle collane o il rilievo nazionale delle riviste giuridiche su cui sono editi i contributi dei candidati, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR.

5. La Commissione tecnica procede dapprima alla valutazione dei provvedimenti giudiziari prodotti dal candidato poi dei titoli scientifici. Formula quindi: -un parere per ciascun provvedimento e titolo; -un parere relativo alla valutazione complessiva del candidato.

6. I pareri della Commissione tecnica si articolano nei giudizi di "inidoneo", "discreto", "buono", "ottimo". Il giudizio di "ottimo" può essere espresso solo quando l'aspirante presenta provvedimenti e titoli scientifici di particolare rilievo.

7. I magistrati che hanno già esercitato o che esercitano funzioni di legittimità non devono sottoporsi alla valutazione della Commissione tecnica. Restano fermi gli obblighi di produzione documentale di cui all'art. 77-bis, compresi quelli riguardanti i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici.

Articolo 79

(Proposta di assegnazione e termini per la revoca)

1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso, unitamente alla pubblicazione, sul sito cosmag, dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità.
2. La revoca della domanda per il conferimento delle funzioni di legittimità di Consigliere presso la Corte di Cassazione e di Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti.
3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Articolo 80

(Concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo n. 160/2006, il 10% dei posti vacanti di consigliere presso la Corte di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione sono riservati ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità, siano in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati, presentino una spiccata attitudine nella capacità scientifica e di analisi delle norme e ottengano dalla commissione di cui all'articolo 12-bis, comma 2, D. Lgs 160/2006 il giudizio di "ottimo". La predetta percentuale è calcolata per difetto. Il mancato conseguimento della quarta valutazione di professionalità ascrivibile al candidato, per non aver presentato l'autorelazione, gli preclude la partecipazione al concorso riservato.
2. Per tali magistrati si applica la stessa procedura prevista per i magistrati che hanno conseguito la quarta valutazione di professionalità (artt. 77-79), con la precisazione che deve essere preliminarmente valutata, da parte del CSM, sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti dal candidato e dei provvedimenti a campione, la sussistenza dei requisiti che consentono di partecipare anticipatamente al concorso.
3. Per l'accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono essere prodotti i titoli scientifici richiesti dalla legge, in aggiunta ai provvedimenti giudiziari, comunque, necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme.
4. Per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, la Commissione tecnica considera la sintesi e la completezza dell'analisi compiuta, la novità, la complessità e la difficoltà delle questioni interpretative poste, nonché la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento, fermo quanto previsto dall'art. 78.
5. La Commissione tecnica è tenuta a valutare il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, la serietà e l'affidabilità scientifica delle collane o il rilievo nazionale delle riviste giuridiche su cui sono editi i contributi dei candidati, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR.
6. In caso di mancata copertura dei posti messi a concorso secondo tali modalità, gli stessi posti sono assegnati secondo la graduatoria redatta per i posti non riservati.

Capo II Criteri

Articolo 81

(Parametri e punteggio)

1. Per ciascuno dei parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianità è attribuito un punteggio. Con riguardo a quest'ultima è attribuito un punteggio per ciascuna delle valutazioni di professionalità conseguita dal candidato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Articolo 81-bis

(Attitudini)

1. Nella valutazione delle attitudini per il conferimento delle funzioni di consigliere della Corte di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si tiene conto del parere espresso dalla Commissione tecnica con riferimento al profilo della capacità scientifica e di analisi delle norme.

Il parere della commissione tecnica ha valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 160/2006.

2. Costituiscono elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario – come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità – avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

2-bis. Sono prese in considerazione anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire. È attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto della sussistenza di gravi anomalie nell'esito degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 160/2006.

3. Costituiscono altresì elementi attitudinali significativi per la funzione di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione qualificate e positive esperienze di coordinamento e di cooperazione internazionale.

3-bis. Nella valutazione delle attitudini assume specifica rilevanza il pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione.

4. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR, il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di Professore di prima o seconda fascia in discipline giuridiche, la partecipazione all'attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

5. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei soli casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.

Articolo 82

(Merito)

1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25.

Capo III

Punteggi

Articolo 83

(Attitudini)

1. Gli elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste consentono di attribuire sino a punti 6, tenuto conto del giudizio espresso dalla commissione tecnica ai sensi dell'art. 78 della presente circolare.

2. Il punteggio di cui al comma 1 è così graduato:

-fino a punti 1, qualora il giudizio della commissione tecnica sia stato formulato in termini di "discreto";

-fino a punti 2, qualora il giudizio della commissione tecnica sia stato formulato in termini di "buono";

-fino a punti 4, qualora il giudizio della commissione tecnica sia stato formulato in termini di "ottimo".

3. Attribuito il punteggio ai sensi del comma 2, la Terza Commissione referente attribuisce fino ad un massimo di ulteriori 2 punti, anche in frazione decimale, secondo i criteri di cui all'art. 12-bis, comma 4, d.lgs. 160/2006 ⁽¹⁾.

¹ Si riporta il testo dell'art. 12-bis, c. IV, d.lgs. 160/2006 "4. Ai fini della valutazione delle attitudini:

a) sono prese in considerazione anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire;

b) è attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto della sussistenza di gravi anomalie nell'esito degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a);

c) è altresì attribuita rilevanza al pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

d) le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura sono valutate nei soli casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme".

4. Il giudizio di inidoneità formulato dalla commissione tecnica non consente l'attribuzione di alcun punteggio.
5. Per i candidati di cui all'art. 78, comma 7, della presente circolare la valutazione delle attitudini è compiuta dalla Terza Commissione referente, applicati i criteri di cui all'art. 12-bis, comma 4, d.lgs. 160/2006, fermi i limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 84

(Merito)

1. Per l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria sono attribuiti fino ad un massimo di 4,5 punti:
- a) **punti 0,25** per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte in primo grado e per ogni anno di attività esercitata fuori del ruolo organico della magistratura, qualora l'incarico svolto si sia concretizzato in attività assimilabili a quelle giudiziarie o tali da determinare l'acquisizione di capacità scientifica e di analisi delle norme;
 - b) **punti 0,10** per ogni anno di attività esercitata fuori del ruolo organico della magistratura, nei casi in cui non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 84, lett. a) della presente circolare;
 - c) **punti 0,35** per ogni anno di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di secondo grado o di funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione;
 - d) **punti 0,40** per ogni anno di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di legittimità o di funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione in caso di applicazione alle sezioni della Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 115, comma 3, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il punteggio per il merito, come determinato ai sensi del comma che precede, è ulteriormente aumentato di punti 0,50 se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria o svolto attività fuori del ruolo organico della magistratura, qualora l'incarico si sia concretizzato in attività assimilabili a quelle giudiziarie o tali da determinare l'acquisizione di capacità scientifica e di analisi delle norme, per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti.
3. Il punteggio di cui al comma 1 non può essere attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi a chi ha riportato condanna in sede disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti. In caso di pendenza di un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti il Consiglio può escludere l'attribuzione del punteggio con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi.

Articolo 85

(Anzianità)

1. Per l'anzianità sono attribuiti 0,20 punti per ciascuna valutazione di professionalità conseguita dal candidato alla scadenza del termine per la presentazione delle domande fino ad un massimo di 1,4 punti.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica al concorso riservato ai sensi dell'art. 80 della presente circolare.

Articolo 85-bis

(Rilevanza delle funzioni di secondo grado)

1. In caso di equivalenza della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità è preferito il magistrato che ha svolto le funzioni giudicanti di secondo grado di cui all'articolo 10, comma 4, del D. Lgs. 160/2006 per almeno quattro anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
TITOLO VII CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ DI CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E DI SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE <i>Capo I</i> <i>Procedura</i> Articolo 77 <i>(Domanda e documentazione)</i> 1. Il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale. 2. Devono essere prodotti 5 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto. Possono, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 5. Devono, inoltre, essere prodotti 10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione tra quelli adottati negli ultimi 5 anni dal magistrato da individuare secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti. Per i magistrati collocati fuori ruolo il periodo di cinque anni è calcolato a decorrere dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo. Per i magistrati rientrati in ruolo da meno di cinque anni il periodo di cinque anni è calcolato sommando al periodo successivo al rientro quello precedente al collocamento fuori ruolo. 3. I magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione possono produrre gli atti e i provvedimenti redatti prima dell'assegnazione alla Corte di Cassazione, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, nonché altri atti ritenuti utili redatti presso l'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione, oltre ai provvedimenti a campione. 4. I magistrati fuori ruolo, o rientrati in ruolo da meno di dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, possono produrre 5 provvedimenti giudiziari risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente	TITOLO VII CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ DI CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E DI SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE <i>Capo I</i> <i>Procedura</i> Articolo 77 <i>(Requisiti di partecipazione. Trasparenza della procedura)</i> 1. Fermo quanto previsto dall'art. 80, possono partecipare al concorso per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, D. Lgs 160/2006 i magistrati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità ed hanno contestualmente maturato almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado. A questo fine, non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura. 2. Al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di cui all'articolo 10, comma 6, D. Lgs 160/2006, si applicano i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili. 3. Tutti gli atti del procedimento sono pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, previo oscuramento dei dati sensibili individuati a cura del magistrato interessato. Articolo 77-bis <i>(Domanda e documentazione)</i> 1. Il magistrato che intenda partecipare alle procedure per il conferimento delle funzioni di legittimità ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale. 2. Devono essere prodotti 5 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto

svolte, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto, nonché titoli scientifici in numero non superiore a 5. In relazione ai periodi fuori ruolo, possono sostituire fino a 2 provvedimenti giudiziari con 2 atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando in tal caso la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio.

Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, devono essere riconducibili alle attività indicate nell'articolo 81 comma 5.

5. La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce causa di inammissibilità della domanda.

alla data di pubblicazione del posto. Possono, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 5. Devono, inoltre, essere prodotti 10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione tra quelli estratti in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità, secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti.

Per i magistrati collocati fuori ruolo i provvedimenti a campione dovranno essere prodotti tra quelli estratti in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità, secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti. L'attività esercitata fuori ruolo sarà valutabile nei soli casi in cui le attività esercitate abbiano avuto ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.

3. I magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione possono produrre gli atti e i provvedimenti redatti prima dell'assegnazione alla Corte di Cassazione, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito giudicanti o requirenti, di primo o secondo grado, effettivamente svolte, nonché altri atti ritenuti utili redatti presso l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, oltre ai provvedimenti a campione, redatti in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità.

4. I magistrati fuori ruolo, o rientrati in ruolo e che abbiano effettivamente svolto, per almeno dieci anni, le funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, possono produrre 5 provvedimenti giudiziari risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto, nonché titoli scientifici in numero non superiore a 5. In relazione ai periodi fuori ruolo, possono sostituire fino a 2 provvedimenti giudiziari con 2 atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando in tal caso la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio.

Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, devono comunque essere riconducibili alle attività indicate nell'articolo 81-bis comma 5.

5. La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Articolo 78

(La Commissione tecnica per il conferimento delle funzioni di legittimità)

1. Nella procedura concorsuale per il conferimento delle funzioni di legittimità interviene, quale organo ausiliario della Terza Commissione referente, la Commissione tecnica prevista dall'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160/2006, chiamata a esprimere un parere motivato per ciascun candidato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutarsi sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti.
2. Il parere della Commissione tecnica deve essere espresso prima della valutazione da parte della Terza Commissione delle attitudini e del merito.
3. La Terza Commissione, almeno dieci giorni prima della pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di magistrati alla Corte di Cassazione o alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, previa riunione con la commissione tecnica, indica le modalità di formulazione ai quali attenersi nella stesura del parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla citata normativa.
4. Costituiscono elementi specifici per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, la sintesi e la completezza dell'analisi compiuta, la novità, la complessità e la difficoltà delle questioni interpretative poste, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento.
5. Per i provvedimenti diversi da quelli giudiziari prodotti dai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, il parametro della capacità scientifica deve essere valutato con riferimento all'attività di massimazione e di redazione di relazioni di orientamento, di segnalazione di contrasto oppure agli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di Cassazione.
6. La Commissione tecnica è tenuta a valutare il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, la serietà e l'affidabilità scientifica delle collane o il rilievo nazionale delle riviste giuridiche su cui sono editi i contributi dei candidati, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR.
7. La Commissione tecnica procede dapprima alla valutazione dei provvedimenti giudiziari prodotti dal candidato, poi dei titoli scientifici. Per ciascun provvedimento e titolo la commissione formula un sintetico giudizio e successivamente valuta se la

Articolo 78

(La Commissione tecnica per il conferimento delle funzioni di legittimità)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 80, nella procedura concorsuale per il conferimento delle funzioni di legittimità interviene, quale organo ausiliario della Terza Commissione referente, la Commissione tecnica prevista dall'articolo 12-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 160/2006, chiamata a esprimere un parere motivato per ciascun candidato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutarsi sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti.
 - 1 bis. La Commissione tecnica è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.
 - 1 ter. La commissione tecnica delibera con la presenza di almeno tre componenti ed esprime, con relazione collegiale, un parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate dal candidato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 160/2006.
 1. quater. La valutazione della Commissione tecnica è fondata sull'esame dei provvedimenti estratti a campione relativi alle ultime tre valutazioni di professionalità, per i candidati di cui all'art. 77, c. I, della presente circolare e relativi alle ultime due valutazioni di professionalità, per i candidati di cui all'art. 80 della medesima circolare. La valutazione è fondata, altresì, sui provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati relativi allo specifico settore, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire. Nella valutazione delle pubblicazioni la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica. Costituiscono criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, avuto riguardo alle funzioni esercitate: la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e

capacità scientifica e di analisi delle norme sia elevata, buona o discreta distintamente per i provvedimenti giudiziari nel loro complesso e per i titoli scientifici nel loro complesso; infine, tenuto conto anche dei provvedimenti acquisiti a campione, formula un giudizio complessivo di non idoneità o di idoneità.

8. I magistrati che hanno già esercitato o che esercitano funzioni di legittimità non devono sottoporsi alla valutazione della Commissione tecnica.

persuasivo le questioni dibattute, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché per i provvedimenti giudiziari la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento e la capacità di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante; in relazione ai magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, assumono rilievo, oltre all'attività giudiziaria svolta in applicazione alle sezioni ai sensi dell'art. 115 R.D. n. 12/1941, le attività di massimazione, di redazione di relazioni di orientamento e di segnalazione di contrasto nonché gli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di cassazione.

1 *quinquies*. I compensi spettanti ai componenti della Commissione tecnica non eccedono i limiti di cui alla circolare 28652 del 18 novembre 2008 e s.m.i. Le spese per la Commissione tecnica non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

2. La Terza Commissione, prima della pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di magistrati alla Corte di Cassazione o alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, previa riunione con la commissione tecnica, indica le modalità di formulazione alle quali attenersi nella stesura del parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla citata normativa.

3. Per i provvedimenti diversi da quelli giudiziari prodotti dai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, il parametro della capacità scientifica deve essere valutato con riferimento all'attività di massimazione e di redazione di relazioni di orientamento, di segnalazione di contrasto oppure agli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di Cassazione.

4. La Commissione tecnica è tenuta a valutare il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, la serietà e l'affidabilità scientifica delle collane o il rilievo nazionale delle riviste giuridiche su cui sono editi i contributi dei candidati, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR.

5. La Commissione tecnica procede dapprima alla valutazione dei provvedimenti giudiziari prodotti dal candidato poi dei titoli scientifici. Formula quindi:

- un parere per ciascun provvedimento e titolo;
- un parere relativo alla valutazione complessiva del candidato.

Articolo 79

(Proposta di assegnazione e termini per la revoca)

1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso, unitamente alla pubblicazione, sul sito cosmag, dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità.
2. La revoca della domanda per il conferimento delle funzioni di legittimità di Consigliere presso la Corte di Cassazione e di Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti.
3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Articolo 80

(Concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo n. 160/2006, il 10% dei posti vacanti di consigliere presso la Corte di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione sono riservati ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità. La predetta percentuale è calcolata per difetto. Il mancato conseguimento della quarta valutazione di professionalità ascrivibile al candidato, per non aver presentato l'autorelazione, gli preclude la partecipazione al concorso riservato.
2. Per tali magistrati si applica la stessa procedura prevista per i magistrati che hanno conseguito la quarta valutazione di professionalità (artt. 77-79),

6. I pareri della Commissione tecnica si articolano nei giudizi di "inidoneo", "discreto", "buono", "ottimo". Il giudizio di "ottimo" può essere espresso solo quando l'aspirante presenta provvedimenti e titoli scientifici di particolare rilievo.

7. I magistrati che hanno già esercitato o che esercitano funzioni di legittimità non devono sottoporsi alla valutazione della Commissione tecnica. Restano fermi gli obblighi di produzione documentale di cui all'art. 77-bis, compresi quelli riguardanti i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici.

Articolo 79

(Proposta di assegnazione e termini per la revoca)

1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso, unitamente alla pubblicazione, sul sito cosmag, dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità.
2. La revoca della domanda per il conferimento delle funzioni di legittimità di Consigliere presso la Corte di Cassazione e di Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti.
3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Articolo 80

(Concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo n. 160/2006, il 10% dei posti vacanti di consigliere presso la Corte di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione sono riservati ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità, siano in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati, presentino una spiccata attitudine nella capacità scientifica e di

con la precisazione che deve essere preliminarmente valutata, da parte del CSM, sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti dal candidato e dei provvedimenti a campione, la sussistenza dei requisiti che consentono di partecipare anticipatamente al concorso.

3. Per l'accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono essere prodotti i titoli scientifici richiesti dalla legge, in aggiunta ai provvedimenti giudiziari, comunque, necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme.

4. Per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, la Commissione tecnica considera la sintesi e la completezza dell'analisi compiuta, la novità, la complessità e la difficoltà delle questioni interpretative poste, nonché la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento.

5. La Commissione tecnica è tenuta a valutare il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, la serietà e l'affidabilità scientifica delle collane o il rilievo nazionale delle riviste giuridiche su cui sono editi i contributi dei candidati, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR.

La valutazione della commissione tecnica in ordine alla capacità scientifica e dell'analisi delle norme avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 78 comma 7.

6. All'esito della valutazione compiuta dalla Commissione tecnica, possono essere destinati ad accedere anticipatamente all'esercizio delle funzioni di legittimità coloro che, in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati, tenuto conto del percorso professionale svolto, presentino una spiccata attitudine nella capacità scientifica e di analisi delle norme.

7. In caso di mancata copertura dei posti messi a concorso secondo tali modalità, gli stessi posti sono assegnati secondo la graduatoria redatta per i posti non riservati.

Capo II **Criteri**

Articolo 81 **(Attitudini)**

1. Nella valutazione delle attitudini per il conferimento delle funzioni di consigliere della Corte di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si tiene conto del parere espresso dalla Commissione tecnica con riferimento al profilo della capacità scientifica e di

analisi delle norme e ottengano dalla commissione di cui all'articolo 12-bis, comma 2, D. Lgs 160/2006 il giudizio di "ottimo".

La predetta percentuale è calcolata per difetto. Il mancato conseguimento della quarta valutazione di professionalità ascrivibile al candidato, per non aver presentato l'autorelazione, gli preclude la partecipazione al concorso riservato.

2. Per tali magistrati si applica la stessa procedura prevista per i magistrati che hanno conseguito la quarta valutazione di professionalità (art. 77-79), con la precisazione che deve essere preliminarmente valutata, da parte del CSM, sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti dal candidato e dei provvedimenti a campione, la sussistenza dei requisiti che consentono di partecipare anticipatamente al concorso.

3. Per l'accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono essere prodotti i titoli scientifici richiesti dalla legge, in aggiunta ai provvedimenti giudiziari, comunque, necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme.

4. Per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, la Commissione tecnica considera la sintesi e la completezza dell'analisi compiuta, la novità, la complessità e la difficoltà delle questioni interpretative poste, nonché la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento, fermo quanto previsto dall'art. 78.

5. La Commissione tecnica è tenuta a valutare il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, la serietà e l'affidabilità scientifica delle collane o il rilievo nazionale delle riviste giuridiche su cui sono editi i contributi dei candidati, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR.

6. In caso di mancata copertura dei posti messi a concorso secondo tali modalità, gli stessi posti sono assegnati secondo la graduatoria redatta per i posti non riservati.

Capo II **Criteri**

Articolo 81 **(Parametri e punteggio)**

1. Per ciascuno dei parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianità è attribuito un punteggio. Con

analisi delle norme, dal quale è possibile discostarsi con adeguata motivazione.

2. Costituiscono elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario – come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità – avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

3. Costituiscono altresì elementi attitudinali significativi per la funzione di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione qualificate e positive esperienze di coordinamento e di cooperazione internazionale.

4. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR, il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di Professore di prima o seconda fascia in discipline giuridiche, la partecipazione all'attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

5. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

riguardo a quest'ultima è attribuito un punteggio per ciascuna delle valutazioni di professionalità conseguita dal candidato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Articolo 81-bis **(Attitudini)**

1. Nella valutazione delle attitudini per il conferimento delle funzioni di consigliere della Corte di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si tiene conto del parere espresso dalla Commissione tecnica con riferimento al profilo della capacità scientifica e di analisi delle norme.

Il parere della commissione tecnica ha valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 160/2006.

2. Costituiscono elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario – come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità – avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

2-bis. Sono prese in considerazione anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire. È attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto della sussistenza di gravi anomalie nell'esito degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 160/2006.

3. Costituiscono altresì elementi attitudinali significativi per la funzione di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione qualificate e positive esperienze di coordinamento e di cooperazione internazionale.

3-bis. Nella valutazione delle attitudini assume specifica rilevanza il pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione.

4. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi

Articolo 82 (Merito) 1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25. Capo III Punteggi Articolo 83 (Attitudini) 1. Gli elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste consentono di attribuire sino a punti 6.	attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR, il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di Professore di prima o seconda fascia in discipline giuridiche, la partecipazione all'attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario. 5. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei soli casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme. Articolo 82 (Merito) 1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25. Capo III Punteggi Articolo 83 (Attitudini) 1. Gli elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste consentono di attribuire sino a punti 6, tenuto conto del giudizio espresso dalla commissione tecnica ai sensi dell'art. 78 della presente circolare. 2. Il punteggio di cui al comma 1 è così graduato: -fino a punti 1, qualora il giudizio della commissione tecnica sia stato formulato in termini di "discreto"; -fino a punti 2, qualora il giudizio della commissione tecnica sia stato formulato in termini di "buono"; -fino a punti 4, qualora il giudizio della commissione tecnica sia stato formulato in termini di "ottimo". 3. Attribuito il punteggio ai sensi del comma 2, la Terza Commissione referente attribuisce fino ad un massimo di ulteriori 2 punti, anche in frazione decimale, secondo i criteri di cui all'art. 12-bis, comma 4, d.lgs. 160/2006 ⁽²⁾.
---	---

² Si riporta il testo dell'art. 12-bis, c. IV, d.lgs. 160/2006 "4. Ai fini della valutazione delle attitudini:

a) sono prese in considerazione anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire;

b) è attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto della sussistenza di gravi anomalie nell'esito degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a);

c) è altresì attribuita rilevanza al pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

Articolo 84
(Merito)

1. Per l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria sono attribuiti, fino ad un massimo di 4,5 punti:

- a) punti 0,25 per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte in primo grado;
- b) punti 0,30 per ogni anno di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di secondo grado o di funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione;
- c) punti 0,35 per ogni anno di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di legittimità o di funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione in caso di applicazione alle sezioni della Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 115, comma 3, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il punteggio per il merito, come determinato ai sensi del comma che precede, è ulteriormente aumentato di punti 0,50 se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti.

3. Il punteggio di cui al comma 1 non può essere attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi a chi ha riportato condanna in sede disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti. In caso di pendenza di un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti il Consiglio può escludere l'attribuzione del punteggio con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi.

4. Il giudizio di inidoneità formulato dalla commissione tecnica non consente l'attribuzione di alcun punteggio.

5. Per i candidati di cui all'art. 78, comma 7, della presente circolare la valutazione delle attitudini è compiuta dalla Terza Commissione referente, applicati i criteri di cui all'art. 12-bis, comma 4, d.lgs. 160/2006, fermi i limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 84
(Merito)

1. Per l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria sono attribuiti fino ad un massimo di 4,5 punti:

- a) **punti 0,25** per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte in primo grado e per ogni anno di attività esercitata fuori del ruolo organico della magistratura, qualora l'incarico svolto si sia concretizzato in attività assimilabili a quelle giudiziarie o tali da determinare l'acquisizione di capacità scientifica e di analisi delle norme;
- b) **punti 0,10** per ogni anno di attività esercitata fuori del ruolo organico della magistratura, nei casi in cui non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 84, lett. a) della presente circolare;
- c) **punti 0,35** per ogni anno di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di secondo grado o di funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione;
- d) **punti 0,40** per ogni anno di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di legittimità o di funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione in caso di applicazione alle sezioni della Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 115, comma 3, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il punteggio per il merito, come determinato ai sensi del comma che precede, è ulteriormente aumentato di punti 0,50 se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria o svolto attività fuori del ruolo organico della magistratura, qualora l'incarico si sia concretizzato in attività assimilabili a quelle giudiziarie o tali da determinare l'acquisizione di capacità scientifica e di analisi delle norme, per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti.

3. Il punteggio di cui al comma 1 non può essere attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono

d) le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura sono valutate nei soli casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme".

Articolo 85
(Anzianità)

1. L'anzianità deve essere calcolata dalla data del conseguimento della quarta valutazione di professionalità, fatta eccezione per il concorso riservato.
2. Per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi sono riconosciuti punti 0,50, fino a un massimo di punti 3.

i ritardi a chi ha riportato condanna in sede disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti. In caso di pendenza di un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti il Consiglio può escludere l'attribuzione del punteggio con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi.

Articolo 85
(Anzianità)

1. Per l'anzianità sono attribuiti 0,20 punti per ciascuna valutazione di professionalità conseguita dal candidato alla scadenza del termine per la presentazione delle domande fino ad un massimo di 1,4 punti.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica al concorso riservato ai sensi dell'art. 80 della presente circolare.

Articolo 85-bis
(Rilevanza delle funzioni di secondo grado)

1. In caso di equivalenza della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità è preferito il magistrato che ha svolto le funzioni giudicanti di secondo grado di cui all'articolo 10, comma 4, del D. Lgs. 160/2006 per almeno quattro anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.